

Parere n. 3 del 12/03/2025

## **SEZIONE “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027.**

L’anno duemilaventicinque, il giorno 12 del mese di marzo, il sottoscritto Revisore unico del Conto del Comune di Ponte San Pietro, dott. Corbella Luigi, nominato con deliberazione consigliere n. 31 del 26.09.2024 per il triennio 2024-2027, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all’esame della sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027

### **IL REVISORE UNICO**

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l’art. 33 del d.lgs. 165/2001
- l’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l’art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
- l’art. 1, comma 228, della legge 208/2015
- l’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l’articolo 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto il Decreto 08.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Vista la sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

### **PRESO ATTO CHE**

- è previsto nell’anno 2025:
  - l’assunzione di n. 1 Funzionario Tecnico, a tempo pieno e indeterminato, per la copertura del posto vacante dal 01.11.2024;
  - l’istituzione di n. 1 nuovo posto di Istruttore Amministrativo Contabile, a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali in aggiunta a quello già esistente;
  - l’incremento di n. 1 unità del numero di Istruttori Amministrativi Contabili, a tempo pieno e indeterminato;
  - l’utilizzo congiunto tra enti di personale, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 16.11.2022, di:
    - n. 1 dipendente, Istruttore Amministrativo, per un tempo di lavoro massimo di n. 8 ore settimanali per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025, presso il Settore 4;
    - n. 1 dipendente, Funzionario Amministrativo Contabile, per un tempo di lavoro massimo di n. 6 ore settimanali per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025, presso il Settore 1;

- n. 1 dipendente, Assistente Sociale, per un tempo di lavoro di n. 24 ore settimanali per il periodo dal 01.01.2025 al 30.09.2025, presso il Settore 4, a seguito di personale assente per maternità e congedo parentale;
- n. 1 dipendente, Funzionario Tecnico, per un tempo di lavoro di n. 9 ore settimanali, per il periodo dal 01.01.2025 fino al 28.02.2025 presso il Settore 2, a seguito di concessione di una mobilità in uscita;
- n. 1 incarico, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, per un periodo di 12 mesi dal 01.01.2025 al 31.12.2025 per un tempo di lavoro massimo di n. 4 ore settimanali.

### **PREMESSO CHE**

- l'art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;
- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale e rappresentato dal rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti;
- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009;

### **VERIFICATO CHE**

questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2024;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, del rendiconto 2023, del bilancio consolidato 2023 e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);
- in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 ha un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" della fascia demografica di appartenenza;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono.

### **ATTESTA**

Che il documento predisposto da questo ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

**ESPRIME**

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione.

Ponte San Pietro, 12/03/2025

**IL REVISORE UNICO DEL CONTO**  
**Dott. Corbella Luigi**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente  
Ai sensi del D.Lgs 82/2005